

LAZIO INNOVA S.p.A.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Allegato n. I al Disciplinare di gara












TRA

la Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come "Lazio Innova" o "La Committente"), con sede e
domicilio fiscale in Roma, Via Marco Aurelio n. 26/a – 00184, e partita IVA n. 05950941004, nella
persona del suo, dott;
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in
seguito indicata come il " Prestatore "), con sede legale in, codice fiscale n in
persona del suo rappresentante legale;
PREMESSO CHE
- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n del 2017,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n del
2017, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture "Servizio Contratti Pubblici" il
2017 e sul sito informatico di Lazio Innova dal 2017, Lazio Innova ha indetto,
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, il Codice), una procedura
aperta volta alla stipulazione di un accordo quadro avente ad oggetto l'acquisizione di servizi di
ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione (i
"Servizi");
- la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di/100, formulando
l'offerta economica che si allega al presente accordo quadro, sub lettera "A", per formarne parte
integrante e sostanziale;
- le modalità di esecuzione e la tipologia dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo





e prestazionale, che si allega sub lettera "**B**" e, quanto alla tempistica di esecuzione e al gruppo di lavoro, alla offerta tecnica che si allega sub lettera "**C**"; entrambi formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue

I. (Definizioni)

- 1.1. Ai sensi del presente Accordo Quadro, i seguenti termini assumono il significato che segue:
 - "Accordo Quadro" si intende il presente documento;
 - "Parti" si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicate congiuntamente;
 - "Allegati" si intendono gli allegati al presente accordo Quadro:
 - Allegato A: offerta economica del Prestatore;
 - Allegato B: capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Allegato C: offerta tecnica del Prestatore;
 - Allegato D: listino (il "Listino");


2. (Valore delle premesse e degli allegati)

2.1. Le premesse, gli Allegati e ogni altro atto e documento della procedura di gara, da intendersi richiamati nel presente Accordo Quadro ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

3. (Oggetto e finalità dell'Accordo Quadro)

3.1. Forma oggetto del presente Accordo Quadro la prestazione delle attività di ideazione,





progettazione e realizzazione, inclusa la supervisione tecnica della produzione, di materiali e strumenti di comunicazione da diffondere per la promozione, non solo di iniziative direttamente gestite da Lazio Innova, ma anche di iniziative gestite dalla Regione Lazio e/o dalle altre amministrazioni coinvolte sia nell'attuazione del POR FESR e dei Fondi SIE, sia nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo della crescita della Regione (di seguito i "Materiali *Below the Line*" o anche "Materiali BTL"), di cui all'art. 4 del Capitolato speciale descritto e prestazionale.

- 3.2. I suddetti servizi dovranno essere svolti secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportati e trascritti.
- 3.3. Tutte le riunioni che coinvolgono personale della Lazio Innova si svolgeranno presso la sede della Lazio Innova, in via Marco Aurelio 26/A via Capo d'Africa 29/A in Roma. Lazio Innova si riserva anche di chiedere supporto per eventuali riunioni da tenersi con esponenti di altre Istituzioni o Enti che potrebbero svolgersi in sedi differenti.

4. (Norme regolatrici dell'appalto)

- 4.1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:
 - dal presente Accordo Quadro,
 - dalle prescrizioni di cui al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
 - dal decreto legislativo 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici),
 - dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello
 Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive
 modificazioni, per quanto applicabili ai sensi dell'art. 95 del DPCM 3.11.2010,
 - dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi
 Pag. 4 a 27












antimafia e delle misure di prevenzione),

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo I della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
- dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali),
- dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici,
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate;
- il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale 62^a edizione, in vigore dal 2
 dicembre 2016;
- Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 recante "Codice della proprietà industriale";
- Codice Civile;
- Decreto Legislativo del 2 agosto 2007 n. 145 Pubblicità Ingannevole;
- Decreto Legislativo del 2 agosto 2007 n. 146 Pratiche commerciali scorrette;
- Legge 22 aprile 1941 n. 633 recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".

5. (Condizioni di esecuzione)

5.1. Fermo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si rinvia,





nell'esecuzione delle attività di volta in volta commissionate da Lazio Innova il Prestatore si obbliga:


- a) a rispettare le prescrizioni tecniche e modalità di svolgimento del servizio previste nel capitolato speciale descritto e prestazionale e nei Brief;
- b) a formulare proposte adeguate e funzionali al rispetto delle esigenze di comunicazione esposte nel Brief;
- c) ad utilizzare le risorse indicate nei curricula prodotti in fase di gara, salvo quando indicato al successivo art. 6;
- d) ad accertarsi sempre preventivamente della fattibilità di quanto richiesto nei brief (in caso di errata valutazione o disattenzione imputabile al Prestatore, le eventuali soluzioni da apportare al progetto in fase di produzione o la richiesta di ulteriori servizi saranno a cura e spese dello stesso);
- e) ad assicurare la qualità di esecuzione delle prestazioni e la tempestività dell'invio dei materiali;
- f) qualora, su richiesta di Lazio Innova e/o sulla base delle esigenze espresse nel Brief del singolo servizio e/o in relazione alle proposte creative dallo stesso formulate, si renda opportuno/necessario acquistare diritti appartenenti a terzi (fotografi, modelli, etc.):
 - ad indicare preventivamente alla Committente i costi dei diritti dei terzi (compresi
 eventuali oneri SIAE) ed eventuali limitazioni di utilizzo dei suddetti diritti nel tempo e
 nello spazio al fine di consentire a Lazio Innova di tenerne conto nella scelta tra le
 proposte;
 - a sottoporre a Lazio Innova i preventivi dei costi per l'acquisto dei diritti dei terzi al fine di ricevere la necessaria approvazione scritta;





- a sottoscrivere per conto di Lazio Innova contratti con i terzi idonei a garantire a quest'ultima la possibilità di utilizzare anche direttamente i diritti dei terzi in conformità e nei limiti di quanto ivi convenuto;
- g) non avvalersi di subaffidatari, comunque denominati, senza la preventiva autorizzazione di Lazio Innova e comunque nel rispetto di quanto successivamente previsto;
- h) archiviare i contratti eventualmente sottoscritti in esecuzione del presente Accordo Quadro per il periodo minimo previsto dagli obblighi di legge;
- i) consegnare, contestualmente alla liquidazione del relativo corrispettivo e al rimborso delle relative spese, i master e/o i file sorgente dei Materiali BTL realizzati e, in ogni caso, fare quanto necessario affinché gli stessi diventino di proprietà di Lazio Innova.
- 5.2. Il Prestatore dà atto che, contestualmente alla liquidazione del relativo corrispettivo, i Materiali BTL entreranno nella esclusiva proprietà di Lazio Innova che potrà utilizzarli (anche eventualmente modificandoli, adattandoli, integrandoli, e così via) direttamente o tramite diverse agenzie pubblicitarie senza limitazioni di spazio e tempo, fatta eccezione per le limitazioni eventualmente derivanti dall'utilizzo di diritti dei terzi.
- 5.3. Resta inteso che il Prestatore non sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dalla diffusione e modifica dei Materiali BTL nel periodo successivo alla conclusione dell'Accordo Quadro.
- 5.4. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non obbliga Lazio Innova ad affidare al Prestatore servizi per l'intero valore dell'Accordo Quadro né all'acquisto di un numero minimo di servizi ma comporta per il Prestatore l'obbligo di accettare gli incarichi che gli saranno affidati fino alla concorrenza del valore dell'Accordo Quadro.
- 5.5. Il Prestatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo, nel caso in cui alla





scadenza dell'Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 7 non sia stato consumato il budget complessivo previsto al successivo art. 8, quale sia l'ammontare dei servizi sino a quel momento richiesti.

5.6. Qualora Lazio Innova non attivi l'Accordo Quadro, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stessa.

6. (Gruppo di lavoro)

- 6.1. Il Prestatore si impegna ad eseguire i servizi attraverso il gruppo di professionisti proposto in gara e costituito dalle figure professionali i cui nominativi sono riportati nei curricula allegati all'offerta.
- 6.2. Il Prestatore si impegna a mantenere la medesima composizione del gruppo, in termini di numero, nominativi e competenze per tutta la vigenza contrattuale. Conseguentemente, Il Prestatore si obbliga a comunicare tempestivamente e per iscritto a Lazio Innova, eventuali variazioni dei componenti del gruppo dedicato, la composizione del quale potrà essere modificata solo previa approvazione scritta dello stesso. Alla suddetta comunicazione dovranno essere allegato/i il curriculum/a vitae del/i nuovo/i professionista/i che dovranno avere livelli di anzianità nel ruolo pari o superiori a quelli del/i professionista/i da sostituire.
- 6.3. Lazio Innova si riserva la facoltà di incontrare il/i professionista/i proposto/i per valutare le competenze dello/gli stesso/i rispetto ai propri standard qualitativi.
- 6.4. E' facoltà di Lazio Innova chiedere la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro qualora non sia soddisfatta delle modalità di interazione degli stessi con la Lazio Innova e con lo stesso gruppo di lavoro e/o ne lamenti la scarsa efficienza. In tal caso la Lazio Innova riconoscerà al Prestatore un termine non inferiore a 30 giorni per individuare un sostituto che abbia analoghi requisiti, previa approvazione scritta dello stesso.

7. (Durata dell'Accordo Quadro)





- 7.1. L'Accordo Quadro produrrà i propri effetti sin dalla data di sottoscrizione e avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Per durata dell'Accordo Quadro si considera il periodo in cui Lazio Innova può presentare Brief al Prestatore.
- 7.2. Ove alla data di scadenza l'esecuzione dei servizi richiesti con contratti esecutivi emessi dalla Committente fosse ancora in corso, l'Accordo Quadro si intenderà prorogato per il tempo previsto dal contratto esecutivo per l'ultimazione, senza che detta proroga dia titolo al Prestatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
- 7.3. Alla scadenza dell'Accordo Quadro e a condizione che vi siano ancora ricorse disponibili, la Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio per un periodo non superiore a 6 mesi
- 7.4. Entro il periodo di tre anni dalla stipulazione dell'Accordo Quadro, Lazio Innova potrà esercitare unilateralmente la facoltà di utilizzare la procedura prevista all'art. 63 comma 5 del Codice per la ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati con il presente Accordo Quadro riservandosi di integrare il listino dei materiali BTL da realizzare alla luce delle esigenze emerse in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei prodotti eventualmente richiesti ai sensi del precedente art. 7.5. alle condizioni economiche che saranno oggetto di specifica trattativa.
- 7.5. Qualora allo scadere del termine dell'Accordo Quadro, Lazio Innova non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il nuovo appalto per il periodo successivo, la stessa potrà esercitare un'opzione di proroga, e il Prestatore e/o le Società saranno tenute a garantire la continuità dei servizi fino all'individuazione del nuovo contraente, per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice.
 - 8. (Valore dell'Accordo Quadro e corrispettivo)






- 8.1. Il budget complessivo che potrà essere complessivamente destinato all'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, nell'intero periodo di efficacia dello stesso, è pari a Euro 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) oltre IVA. Del suddetto importo, Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA potranno essere destinati all'eventuale acquisto dei diritti dei terzi secondo quando previsto all'art. 4.2. del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
- 8.2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono stati valutati pari a Euro 0,00 (euro zero/00). E' comunque onere del Prestatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al massimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
- 8.3. A titolo di corrispettivo per l'attività svolta Lazio Innova riconoscerà al Prestatore i costi unitari indicati nel Listino che saranno moltiplicati per il numero di prodotti effettivamente richiesti. Nel limite di spesa complessivo di cui al comma I del presente articolo Lazio Innova potrà acquistare tutti o alcuni dei prodotti indicati nel Listino senza limitazioni di carattere quantitativo o legate alla tipologia di prodotto.

9. (Fatturazione e pagamenti)

- 9.1. Il corrispettivo dovuto al Prestatore verrà fatturato dallo stesso contestualmente alla consegna dei Materiali BTL. Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:
 - quantità e tipologia di materiale fornito;
 - prezzo unitario e prezzo complessivo da liquidare;
 - codice commessa.






Le fatture dovranno riguardare esclusivamente il materiale effettivamente consegnato.

- 9.2. Le fatture dovranno essere intestate a Lazio Innova S.p.A. C.F e P.IVA 05950941004 e dovranno essere trasmesse all'indirizzo email amministrazione@lazioinnova.it.
- 9.3. Ciascuna fattura, contenente il riferimento al presente Accordo Quadro ed il CIG n. 7028586CA4, dovrà essere intestata in originale e trasmessa a mezzo raccomandata a.r. o a mano a Lazio Innova.
- 9.4. In caso di R.T.I., le fatture dovranno essere emesse pro quota dalla Mandataria e dalle Mandanti del Prestatore, specificando le prestazioni distinte per ciascuno dei componenti il Raggruppamento Temporaneo, saranno vistate e trasmesse a Lazio Innova e saranno liquidate alla Mandataria stessa la quale, a sua volta, provvederà a liquidare i corrispettivi corrispondenti alle prestazioni erogate dalle Mandanti.
- 9.5. Le fatture successive alla prima saranno liquidate alla Mandataria previa verifica dell'avvenuta liquidazione in favore delle Mandanti delle quote di corrispettivo alle stesse spettanti con riferimento alle fatture precedenti. Per la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle quote di corrispettivo la Mandataria potrà produrre le fatture quietanzate ovvero una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalle Mandanti. Nel caso in cui la Mandataria non abbia provveduto alla liquidazione delle precedenti quote in favore delle Mandanti, la Committente effettuerà il pagamento delle quote di corrispettivo oggetto della fattura in scadenza direttamente alle Mandanti riservandosi di destinare la quota spettante alla Mandataria alla liquidazione in favore delle Mandanti degli importi loro spettanti con riferimento alle fatture precedenti.
- 9.6. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
- 9.7. L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo Quadro sarà detratto dagli Pag. Il a 27





importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

10. (Tracciabilità dei flussi finanziari)

- 10.1. Con riferimento al presente Accordo Quadro, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", e s.m.i.
- 10.2. Il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

generalità e codice fisc	ale della persona del	egata ad	l operar	e sul suddett	:0:
a)		_ nat	a		
, C.F		;			
b)		_ nat	a		
, C.F		;			
codice IBAN					
conto corrente intratto	enuto presso				
generalità e codice fisc	ale della persona del	egata ad	l operar	re sul suddett	·O.












b)		 nat	a	 il
	, C.F	 ;		

- 10.3. Qualsiasi variazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
- 10.4. E' onere del Prestatore inserire negli eventuali contratti di subappalto la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti. Lazio Innova verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
- 10.5. Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
- 10.6. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

11. (Garanzia definitiva)

11.1	. Al fine	di as	sicurare l'es	satto adem	pimento d	elle obbligazioni assunt	e nel prese	ente Ac	cordo
	Quadro i	il Pres	tatore ha co	ostituito app	osita garar	nzia ai sensi delle disposiz	zioni di cui a	all'art. I	03 del
	Codice	dei	contratti,	mediante	polizza	fideiussoria/fideiussione	bancaria/	cauzior	ne n.
			 	emessa	da			in	data
				pari	ad euro		(10%	dell'im	porto





- complessivo contrattuale presunto, più il ___% secondo le disposizioni dell'art. 133, comma 1, del Codice, ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità).
- 11.2. Lo svincolo del 80% dell'importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.


12. (Adeguamento del corrispettivo)

12.1. Non è previsto adeguamento del corrispettivo.

13. (Inadempienze)

- 13.1. Impregiudicato ogni ulteriore rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del maggior danno e fermo l'impegno dell'Aggiudicatario di fare quanto necessario per rimediare al proprio inadempimento anche effettuando attività straordinarie, in caso di ingiustificato ritardo nella esecuzione di uno specifico servizio nei termini offerti in sede di gara, Lazio Innova applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al maggior importo fra il 5% del valore dei Materiali BTL oggetto del singolo servizio ed Euro 100,00 (Euro cento/00).
- 13.2. Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero venissero irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha la facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto.
- 13.3. Lazio Innova si riserva altresì di risolvere il presente Accordo Quadro qualora, nell'arco di tre mesi consecutivi, si sia proceduto ai sensi dell'art. 6 del Capitolato speciale prescrittivo e prestazionale alla risoluzione di più di cinque singoli affidamenti a causa dell'incapacità di individuare un concept grafico rispondente alle esigenze di Lazio Innova secondo.
- 13.4. L'applicazione delle penali sarà preceduta da una rituale contestazione scritta nei confronti del





Prestatore cui il medesimo potrà opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla ricezione.

- 13.5. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali Lazio Innova, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario, potrà, a proprio insindacabile giudizio, rivalersi sulla cauzione definitiva (con eventuale obbligo di reintegrazione in capo al Prestatore) ovvero effettuare una compensazione con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati.
- 13.6. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Prestatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
- 13.7. Lazio Innova, su motivata richiesta del Prestatore, potrà operare la parziale o totale disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile al Prestatore.


14. (Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro)

14.1. Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni

arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro.

14.2. Il Prestatore ha stipulato apposita assicurazione n. ______ del ______ con la _____ per un massimale minimo annuo di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) per i rischi di responsabilità civile verso terzi che possano conseguire allo svolgimento del presente appalto ed assume, altresì, l'onere di manlevare Lazio Innova da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Lazio Innova per infortuni o danni arrecati a terzi o al personale in servizio, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo






quadro.

- 14.3. Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 14.4. Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro accordo quadro collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
- 14.5. Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 14.6. I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- 14.7. Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (ventipercento) dell'importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne' questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
- 14.8. Il Prestatore dovrà trasmettere al Direttore dell'esecuzione, nei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno di durata del presente accordo quadro, copia conforme allo originale della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, effettuato per il proprio personale, dichiarando che tale versamento riguarda anche il personale applicato nell'appalto oggetto del presente atto. La documentazione e la relativa dichiarazione verranno





allegate dal Direttore dell'esecuzione alla certificazione di regolare prestato servizio relativo ai mesi indicati. Qualora la suddetta documentazione non venga prodotta dal Prestatore nei tempi previsti, Lazio Innova, dopo sollecito formale, potrà chiedere la risoluzione del presente accordo quadro.

14.9. Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).

15. (Codice Etico Lazio Innova)


15.1. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico adottato da Lazio Innova e di cui ha preso visione sul profilo internet aziendale.

16. (Dichiarazioni di garanzia)

16.1. Il Prestatore si impegna:

- a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all'uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
- 16.2. Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.





17. (Efficacia dell'accordo quadro)

17.1. Il presente accordo quadro è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione. In ogni caso, l'Accordo Quadro è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli effettuati da Lazio Innova.


18. (Riservatezza)

- 18.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Accordo quadro, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/2003 e s.m.i..
- 18.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
- 18.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Accordo Quadro.

19. (Subappalto e divieto di cessione del Accordo Quadro)

19.1. Durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto del Accordo Quadro nei limiti di quanto indicato in sede di gara e,






comunque, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo dell'appalto.

- 19.2. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell'art. 80 del Codice.
- 19.3. Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del Accordo Quadro di subappalto presso la Lazio Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
- 19.4. Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- 19.5. Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- 19.6. Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.





- 19.7. Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del Accordo Quadro la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- 19.8. Lazio Innova provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.
- 19.9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 19.10. E' fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo dell'Accordo Quadro, l'oggetto dell'attività affidata.
- 19.11. Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Innova per qualsiasi attività subappaltata.
- 19.12. In base a quanto disposto dal citato art. 105 del Codice, il Prestatore non può cedere in nessun caso l'Accordo Quadro a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
- 19.13. In caso di cessione dell'Accordo Quadro, lo stesso sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti





derivanti dalla risoluzione stessa.

20. (Domicilio legale)

20.1. A	tutti	gli	effetti	del	presente	Accordo	Quadro,	ed	ai	fini	della	competenza	giudiziaria	i
Pre	stator	e el	egge do	omic	ilio legale i	in			_•					

21. (Recesso)

- 21.1. E' facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r.
- 21.2. Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
- 21.3. L'indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.

22. (Risoluzione)

- 22.1. Salvo quanto previsto nel precedente art. 13, in ogni caso di grave mancata o inesatta esecuzione da parte del Prestatore degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché dall'offerta tecnica del Prestatore, ove non derogata dai citati atti, Lazio Innova potrà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., risolvere il presente Accordo Quadro previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Prestatore anche via fax o con raccomandata con a.r..
- 22.2. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Prestatore non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, il presente Accordo Quadro si intenderà risolto, previo incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al





risarcimento dell'eventuale maggior danno in favore di Lazio Innova.

- 22.3. In ogni caso, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dal Decreto Legislativo 50/2016, dal Capitolato speciale prescrittivo e prestazionale e dall'Accordo Quadro medesimo, anche per i seguenti motivi:
 - applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal Accordo Quadro collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
 - grave negligenza continuativa, dolo o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
 - rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Prestatore.

23. (Oneri fiscali e spese contrattuali)

- 23.1. Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
- 23.2. A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

24. (Clausola risolutiva)

- 24.1. Il Prestatore dà atto che Lazio Innova ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
- 24.2. Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal Pag. 22 a 27





decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del Accordo Quadro medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.

25. (Trattamento dei dati – consenso al trattamento)

- 25.1. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
- 25.2. In particolare Lazio Innova garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest'ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- 25.3. Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/2003 è Lazio Innova. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
- 25.4. Ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Accordo Quadro.
- 25.5. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri





dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo Quadro.

- 25.6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 25.7. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
- 25.8. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

26. (Varie)

- 26.1. Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo Quadro venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l'eseguibilità delle rimanenti disposizioni dell'Accordo Quadro rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
- 26.2. Accordo Quadro non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l'esistenza del presente Accordo Quadro e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
- 26.3. Comunicazioni. Fermo restante quanto previsto al precedente art. 7, qualsiasi comunicazione












fra le Parti relativa all'esecuzione del presente Accordo Quadro, salvo diversa previsione
contenuta nel presente accordo, potrà alternativamente essere effettuata mediante PEC
all'indirizzo
Per Lazio Innova:
Per il Prestatore:
ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi:
Per Lazio Innova: via Marco Aurelio 26/A - 00184 Roma.
Per il Prestatore: Via /Piazza
26.4. Comunicazione a mezzo e-mail. Le comunicazioni di natura strettamente operativa a mezzo e-
mail dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica :
Se alla Lazio Innova:
Se al Prestatore:
27. (Foro Competente)
27.1. Ogni eventuale controversia derivante dal presente Accordo Quadro, comprese quelle relative
alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva
del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto
Roma,





Per Lazio Innova	Per il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenz	za di tutte le clausole del presente Accordo Quadro,
dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.	
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artico	oli 1341 e 1342 cod. civ., il Prestatore dichiara di
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti	e di avere considerato quanto stabilito e convenuto
con le relative clausole ed in particolare i segu	enti articoli: art. 2 (valore delle premesse e degli
allegati); art. 4 (norme regolatrici dell'appalto);	art. 5 (condizioni di esecuzione); art. 7 (durata
dell'Accordo Quadro); art. 9 (fatturazione e paga	menti); art. 10 (tracciabilità dei flussi finanziari); art.
II (garanzia definitiva); art. 12 (adeguamento d	del corrispettivo); art. 13 (inadempienze); art. 14
(responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di	lavoro); art. 15 (codice Etico Lazio Innova); art. 16
(dichiarazioni di garanzia); art. 17 (efficacia de	ll'accordo quadro); art. 18 (riservatezza); art. 19
(subappalto e divieto di cessione del accordo qua	dro); art. 20 (domicilio legale); art. 21 (recesso); art.
22 (risoluzione); art. 23 (oneri fiscali e spese	contrattuali); art. 24 (clausola risolutiva); art. 25
(trattamento dei dati – consenso al trattamento);	art. 26 (varie); art. 27 (foro competente).
Roma,	
Per il Prestatore	





Lazio Innova		

